

Rep. n. 2581 del 13.12.2012



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
Via XXIV Maggio, 139 - La Spezia



**CONTRATTO
PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA AREA SIERO
PER IL LABORATORIO ANALISI DELL'OSPEDALE SANT'ANDREA**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N° 5 "Spezzino" con sede in Via XXIV Maggio n° 139 - 19124 La Spezia, Codice Fiscale 00962520110, rappresentata Direttore Generale dell'Azienda, Dott. Gianfranco Conzi, domiciliato presso la sede della Azienda Sanitaria Locale N° 5 "Spezzino" (di seguito denominata "Azienda")

E

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.r.l. con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - Milano, Partita IVA n. 12268050155 e Codice Fiscale n. 04785851009, rappresentata dal Dr. Alberto Biraghi nato a Monza (MB) il 02.08.1951 e residente a Monza (MB), munito degli occorrenti poteri di procuratore, giusta "Procura" rilasciata dalla Dott.ssa Claudia Gangitano in data 10.09.2012, (di seguito denominata "Aggiudicataria") e dal Dr. Danilo Greco nato a Milano il 21.04.1957 e residente a Casirate d'Adda (BG) muniti degli occorrenti poteri di procuratore, giusta "Procura" rilasciata dalla Dott.ssa Claudia Gangitano in data 10.09.2012, (di seguito denominata "Aggiudicataria"),

Premesso che

- con deliberazione n. 800 del 23.9.2011 è stata indetta la procedura aperta per la fornitura in service di un "Sistema area siero" per il laboratorio analisi del P.O. S.Andrea dell'ASL5 Spezzino" per un periodo di 5 anni;
- nella seduta pubblica del 19.7.2012 la suddetta fornitura è stata provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Siemens Healthcare Diagnostics;
- con deliberazione n. 720 del 9.8.2012 la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla Ditta Siemens Healthcare Diagnostics;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un sistema automatico per la determinazione di parametri immunometrici e di chimica clinica occorrenti alla Struttura Complessa Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero del Levante Ligure, stabilimento Sant'Andrea.

Art. 2 - CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

La fornitura del sistema oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita con l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile di tutte le normative vigenti e delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità indicati nel capitolato speciale, allegato e parte integrante del presente contratto

e che l'Aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata quinquennale, decorrente dal collaudo positivo dell'ultimo apparecchio installato.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria il rinnovo della fornitura fino al previsto trasferimento del Laboratorio presso il costruendo Presidio Ospedaliero di La Spezia e, comunque, non oltre un periodo massimo non superiore ad anni quattro.

Art 4- IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo totale complessivo annuo è pari a € 777.817,00 oltre IVA, così come risultante dall'offerta presentata dall'Aggiudicataria ed allegata al presente contratto.

Il prezzo offerto dall'Aggiudicataria si intende comprensivo di qualunque costo e onere accessorio e di tutto quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, salvo quanto espressamente escluso.

Art. 5 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi proposti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Successivamente, su richiesta dell'Aggiudicataria, potranno essere soggetti ad adeguamento, da effettuarsi ai sensi dell'art. n. 115 del D.Lgs. 163/06.

Non è previsto alcun altro adeguamento dei prezzi diverso da quello di cui al punto precedente.

Art. 6 – FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate a: ASL n. 5 "Spezzino" Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, oltre tale termine applicazione del tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni.

Qualora l'Azienda, per comprovata indisponibilità finanziaria non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui al comma precedente, le richieste di interessi sono riconosciute nella seguente misura:

- oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno al tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni
- oltre il 180° al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Ai sensi dell'art 4 ,comma 3 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 viene operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50%, che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione delle verifiche di congruità, previo rilascio del DURC.

Art. 7 – PROCEDURE OPERATIVE

Le procedure operative e le prescrizioni che identificano in modo circostanziato le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente descritte negli art. 3, 7, 9, 10 del Capitolato Speciale e dovranno essere pedissequamente osservate ed applicate dall'Aggiudicataria.

Art. 8 – REPONSABILITA'

L'attrezzatura fornita in locazione resterà comunque di proprietà dell'Aggiudicataria e dovrà essere restituita alla stessa alla scadenza del contratto.

L'Azienda è tenuta ad utilizzare l'attrezzatura nel rispetto delle istruzioni impartite dal personale tecnico dell'Aggiudicataria, oppure contenute nel manuale tecnico fornito a corredo della attrezzatura.

Art. 9 - CONTESTAZIONI

Il giudizio sulla accettabilità dei prodotti forniti è riservato agli operatori del competente settore dell'Azienda. Pertanto l'Aggiudicataria accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.

La firma, all'atto del ricevimento dei prodotti, indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e l'Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

Eccezionalmente, l'Azienda potrà accettare le forniture di prodotti non conformi a quanto prescritto, qualora l'Aggiudicataria sia disponibile a concedere una adeguata riduzione del prezzo.

Art. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – VERIFICHE DI CONFORMITA'

L'Azienda nomina, quale Direttore dell'Esecuzione, per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti dal DPR 5.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti, il Direttore della Struttura Complessa Patologia Clinica, il quale fornirà all'Aggiudicataria le informazioni e le modalità organizzative necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto.

Il Direttore dell'esecuzione ha inoltre la funzione di interfaccia tra l'Aggiudicataria e le esigenze dei reparti utilizzatori, tra cui la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti e relativo regolamento attuativo.

Art. 11 - PENALI

In caso di mancata fornitura o qualora l'Aggiudicataria non rispettasse i termini concordati, l'Azienda applicherà una penale fino al 5% dell'importo della merce non consegnata. Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di liquidazione. L'Aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dalla Azienda.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 Cod.Civ., provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell'Aggiudicataria di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio della Azienda.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte dell'Aggiudicataria, l'Azienda avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell'Aggiudicataria di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile " Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- mancata presentazione entro i termini dell'eventuale documentazione richiesta;
- fornitura non più corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
- fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussione sulla normale attività chirurgica e diagnostica dei reparti dell'Azienda;
- nel caso di cessione o subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- per tentativo di frode;
- nel caso in cui, dopo due formali richiami, l'Aggiudicataria non rispetti il termine di consegna della merce;

- nel caso in cui l'Azienda sia stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna e l'Aggiudicataria non abbia provveduto o la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- quando nel corso dell'appalto, per la terza volta si sia dovuto richiamare l'Aggiudicataria all'osservanza degli obblighi assunti in dipendenza dell'appalto della fornitura;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'Aggiudicataria, della dichiarazione con la quale la Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nei casi sopra indicati l'Aggiudicataria sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Art. 14 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall'art. 117 del D Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda.

Art. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 è fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto all'art. 116 in caso di cessioni di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici.

Nel caso in cui l'Aggiudicataria si veda revocata la concessione di vendita da parte del fabbricante del prodotto/i oggetto della fornitura, l'Azienda non avrà alcun obbligo di acquistare i prodotti forniti in sostituzione di quelli aggiudicati. L'Azienda potrà, in questo caso, se economicamente e tecnicamente conveniente, stipulare un contratto col nuovo distributore del prodotto/i in questione salvo la verifica inerente al possesso dei requisiti soggettivi.

In caso di cessazione dell'esclusiva commerciale del prodotto aggiudicato, l'Azienda si riserva di stipulare il contratto con il nuovo esclusivista alle medesime condizioni o migliorative.

La cessione fa sorgere nell'Azienda il diritto di risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di quanto subappaltato.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'Azienda sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Regolamento di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltante. In tale ipotesi l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 16 - MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora dovessero pervenire all'Azienda indicazioni da parte della Centrale regionale degli acquisti, di cui alla DGR n. 805 del 4/7/2008, in forza delle quali l'acquisizione dei beni o servizi oggetto del presente appalto, essendo stati dichiarati standardizzabili, sono ricompresi nei compiti della Centrale stessa, l'Azienda si riserva la facoltà di interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza a decorre dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli acquisti della ditta aggiudicataria della procedura di gara unificata regionale.

Inoltre qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con

conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

Art. 17 - APPLICAZIONE NORMATIVE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La validità dell'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'esito negativo degli accertamenti di cui all'applicazione della normativa antimafia (D. Lgs. 490/94 e DPR 252/98).

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati all'Azienda prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente servizio. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto relativo alla fornitura in contesto ed il risarcimento del danno subito, da detrarsi dalla cauzione definitiva di cui all'art. 14 del presente documento.

E' fatto obbligo all'Aggiudicataria, di inserire, nei contratti stipulati con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'AVCP con propria determinazione n. 8/2010, è fatto obbligo all'Aggiudicataria di trasmettere all'Azienda copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati alla fornitura.

L'Aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti, il codice CIG.

Art. 18 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti: il Capitolato Speciale e tutti i suoi allegati, l'offerta dell'Aggiudicataria e la delibera di aggiudicazione.

Art 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro della Spezia

Art 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, ed alla normativa Comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia d'appalti.

Art 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese relative al presente contratto.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore

Aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda.

Art. 22 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione in forza del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata ai seguenti Indirizzi o numeri di telefax:

se all'Azienda:

ASL n. 5 Spezzino S.C. Laboratorio Analisi P.O. Sant'Andrea

Tel. 0187 - 533241

e-mail: mirco.maneschi@asl5.liguria.it

alla attenzione di: Mirco Maneschi

se all'Aggiudicataria:

Siemens Healthcare Diagnostics

Tel.: 02 – 243.66256

Fax: 02 – 243.67656

e-mail: dx-gestione_gare-it.med@siemens.com

all' attenzione di: Ufficio Gare

ovvero ad altro indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte, con un preavviso di 15 giorni, secondo le modalità di cui sopra.

La modifica dei domicili eletti dai legali rappresentanti delle Parti dovrà essere comunicata alle Parti nei termini e modalità di cui sopra.

Il presente documento è composto da n. 6 pagine fino a qui.

La Spezia, addì 11/12/12

L'Azienda
Il Direttore Generale
Gianfranco Conzi

L'Aggiudicataria

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.

Dr. Alberto Biraghi

Procuratore

Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.

Dr. Danilo Greco

Procuratore

